Commissione tributaria provinciale di Rimini, Sez. I, Sent. 1° ottobre 2013, n. 185
Giurisprudenza/Merito
Redditi d'impresa

Deducibili i costi finanziari da contratti derivati

Commissione tributaria provinciale di Rimini, Sez. I, Sent. 1° ottobre 2013 (10 maggio 2013), n. 185 - Pres. Fazzini - Rel. De Cono *(stralcio)*

Redditi d'impresa - Componenti reddito d'impresa - Costi finanziari prodotti da contratti derivati - Inerenza all'attività d'impresa - Sussistenza - Deducibilità - Sussistenza

I costi connessi alla copertura del rischio di cambio tramite contratti derivati sono deducibili in quanto inerenti all'attività di un'impresa che opera con l'estero, esercitando l'attività di importazione e commercializzazione di materie prime alimentari. A nulla rilevano, ai fini della prevista deducibilità del costo inerente, comportamenti anomali tenuti dal contribuente come l'apposizione di firma apocrifa da parte del responsabile amministrativo sulle clausole di rinegoziazione, la mancata azione risarcitoria esperita dalla società lesa nei confronti del dipendente infedele e l'omessa contabilizzazione di costi accessori (spese di commissione).

FATTO-DIRITTO

Si legge nell'avviso di accertamento annualità 2006 che la Ne.Fa. nella dichiarazione dei redditi esercizio 2006 aveva indicato al rigo RF46 una ripresa in diminuzione del reddito pari ad Euro 4.400.00,00. Al fine di accertare la correttezza di tale appostazione, l'Ufficio aveva inviato alla società un questionario cui la medesima aveva dato puntuale riscontro. All'esito dell'esame della documentazione esibita dalla società Ne.Fa. s.p.a., l'Ufficio aveva ritenuto non inerente il costo dedotto. Si trattava di perdite derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari del tipo contratti derivati che secondo l'Ufficio non erano correlati alla attività imprenditoriale della società, ed erano stati gestiti *extra* contabilmente, senza annotazione e transito nelle scritture contabili. I contratti risultavano poi sottoscritti personalmente dall'amministratore della società, sig. A.I., e non dal direttore finanziario della società che pure ne avrebbe avuto i poteri. Le spese e le commissioni dei contratti derivati non erano transitati nel bilancio della società. In conclusione l'Ufficio riprendeva a tassazione l'importo indicato a perdita in diminuzione del reddito 2006 in quanto carente del requisito della inerenza *ex* art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 ed accertava la minor perdita pari ad Euro 851.411,00 (perdita dichiarata Euro 5.251.411,00). Sanzione irrogata Euro 258,00. Nell'avviso di accertamento esercizio 2007 si legge che la società Ne.Fa. s.p.a. aveva utilizzato nell'esercizio 2007 la perdita dichiarata nel 2006, con ciò neutralizzando integralmente il proprio reddito 2007 pari ad Euro 4.808.952,00. Poiché l'Ufficio con l'avviso di accertamento 2006 aveva disconosciuto la perdita, anche per il 2007, conseguentemente, provvedeva a disconoscere la perdita utilizzata in deduzione. Maggiore imposta IRES accertata Euro 1.452.000,00. Sanzione irrogata Euro 1.452.000,00.

Con motivi di gravame comuni ai due ricorsi, la società Ne.Fa. s.p.a. protestava la illegittimità degli atti impugnati.

Esponeva la ricorrente di svolgere attività di importazione di materie prime (pistacchi anacardi, arachidi, etc.) da paesi extra UE per poi trasformarle e rivenderle alla grande distribuzione organizzata italiana ovvero a grossisti. Per l'approvvigionamento di materie prime negli anni 2006/2007 la società sosteneva costi annui per circa 10 milioni di dollari. Nell'esercizio della propria attività la società era dunque esposta al rischio del cambio euro/dollaro, rischio che aveva cercato di contrastare acquisendo strumenti finanziari. Il rischio era aggravato dalla circostanza che i listini dei prezzi di vendita venivano concordati periodicamente con i clienti e che non potevano poi essere variati ed adeguati in conseguenza della volatilità del cambio. Tra gli strumenti finanziari approntati per contrastare il rischio valutario, la ricorrente deduceva di utilizzare i contratti derivati. Essa aveva dunque stipulato il 30/4/2002, con C. I., 16 contratti mensili per un importo di dol. 300.000,00 cadauno. Detti contratti erano stati sottoscritti dal Presidente della società, sig. A.I. e custoditi dal direttore finanziario della società, rag. G.M.

Dopo la stipula dei contratti il dollaro americano si era indebolito creando differenziali negativi per la azienda. Nella speranza di una rivalutazione della moneta americana, il direttore finanziario, all'insaputa peraltro del Presidente della società, aveva rinegoziato i suddetti contratti apponendovi la sottoscrizione apocrifa del sig. A.I. I responsabili commerciali della Ne.Fa. s.p.a. non sapevano dei rinnovi dei derivati stipulati dal M. e quindi non avevano tenuto conto dei cambi per formulare i nuovi listini. Donde la generazione di perdite occulte che erano emerse solo quando la banca aveva chiesto il rientro e negato la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi. Nel 2004 la società ricorrente si era resa conto della grave perdita generata dal comportamento del direttore finanziario il quale aveva rassegnato le dimissioni e si era impegnato a risarcire il danno procurato alla ricorrente. Nell'esercizio 2004 e nell'esercizio 2005 la società aveva poi accantonato apposito fondo rischi. Il 12/6/2006 aveva stipulato transazione con UN. s.p.a. con il perfezionamento della quale si era resa certa ed avverata una perdita pari ad Euro 4.400.000,00.

(Omissis)

Eccepiva la errata applicazione dell'art. 109 del T.U.I.R. La inerenza doveva essere qualificata alla luce della attività dell'impresa intesa in senso ampio e con riferimento all'oggetto sociale della stessa. Nel caso di specie la inerenza sussisteva pienamente trattandosi di contratti sottoscritti dalla società ricorrente, al fine di coprire i propri rischi di cambio, destinati dunque alla attività di impresa. La perdita contabilizzata era documentata con la transazione stipulata con UN. s.p.a. Concludeva invocando annullamento degli atti impugnati con il favore delle spese.

L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni di resistenza al gravame depositate il 16/7/2012 ed il 20/3/2013. Eccepiva che i contratti derivati erano privi di data certa e che dalla lettura dei medesimi non si evinceva la causa delle transazioni finanziarie. Era poi anomalo il comportamento della ricorrente che a fronte di così imponente perdita non aveva dato corso ad azioni penali o risarcitorie a carico del dipendente infedele.

(Omissis)

Nel merito i ricorsi erano infondati poiché la ricorrente non aveva dato prova, come era suo onere, della effettiva inerenza del costo alla sua attività imprenditoriale.

Con ordinanza 22 febbraio 2013 questa Commissione, atteso il rilevante importo in controversia, accoglieva la istanza di sospensiva avanzata dalla ricorrente in calce al ricorso annualità 2007.

….

Nei termini del rito la ricorrente depositava memorie integrative e documenti.

Osserva

(Omissis)

Nel merito invece a giudizio di questa Commissione i ricorsi sono fondati. E' pacifico e non contestato tra le parti che la società Ne.Fa. s.p.a. si approvvigiona di materie prime sul mercato mondiale. La deduzione in tal senso contenuta nei ricorsi non è stata punto contrastata dall'Ufficio. E' altresì pacifico e non contestato che la società ricorrente, di conseguenza, si trovi esposta, nell'esercizio della sua attività di impresa, al rischio connesso alla fluttuazione dei cambi. Non è quindi anomalo né sospetto che la società ricorrente abbia sentito la esigenza di assicurarsi dal predetto rischio stipulando strumenti finanziari utili allo scopo. I contratti derivati sono oggettivamente strumento idoneo ad assicurare il rischio della fluttuazione dei cambi. Gli strumenti finanziari derivati sono infatti caratterizzati da tre distinti profili: il loro valore cambia in relazione al cambiamento del valore del «sottostante»; consentono un effetto «leva» ovvero di amplificare opportunità di profitto e rischi di perdita; non sono regolati alla data di negoziazione ma a data futura, ossia sono contratti a termine. I derivati possono essere utilizzati per diverse finalità: copertura, speculazione e arbitraggio. I derivati utilizzati per finalità di copertura (*hedging*) vengono stipulati nel caso in cui si preveda che attività già acquisite possano in futuro subire perdite per variazioni sfavorevoli dei prezzi cui le stesse vengono negoziate sui mercati. In tal caso l'acquisto di derivati può consentire di neutralizzare tali perdite. Tuttavia, la copertura delle perdite che i contratti derivati sono in grado di assicurare non è sempre totale dal momento che i derivati scambiati sui mercati possono avere ad oggetto attività diverse da quelle che si intendono coprire ovvero scadenze temporali non aderenti alle proprie esigenze di copertura. La cronaca insegna che in alcuni casi lo strumento finanziario dei contratti derivati si è rivelato una pessima copertura e, lungi dal sortire gli effetti per i quali era stato stipulato, ha creato ingentissimi indebitamenti. Nel caso di specie dunque da un canto non stupisce che la società Ne.Fa. s.p.a. abbia scelto di stipulare contratti derivati, atteso che la specifica funzione di tali contratti è proprio quella di arginare i rischi connaturati alla sua attività imprenditoriale. D'altra parte è anche credibile, per fatti di comune esperienza, che la incauta stipula di tali contratti abbia prodotto le ingenti perdite per cui è lite. Gli effetti prodotti dai contratti derivati stipulati dalla società sono certamente attribuibili alla medesima: lo sarebbero stati se positivi e lo devono essere anche se negativi. I costi per cui è lite, per le sopraesposte considerazioni, sono invero inerenti alla attività di impresa, ove il concetto di inerenza deve essere inteso in senso lato, quale rapporto da cui l'impresa trae uti-

lità. Il concetto di inerenza è nozione di origine economica che, nel campo fiscale, si traduce in rapporto intrinsecamente necessario alla produzione del reddito di impresa o comunque alla salvaguardia della redditività della impresa (vedasi *ex multis* Cassazione civile, sez. 5, 27 aprile 2012, n. 6548). In definitiva la società Ne.Fa. s.p.a. ha allegato e documentato, in modo convincente e credibile, le ragioni, rilevanti per la sua impresa, per le quali essa si è indotta alla stipula del contratti derivati. Essa ha dunque assolto l'onere della prova sulla medesima gravante in ordine alla dimostrazione della inerenza dei costi disconosciuti dall'Ufficio.
Irrilevante ed ininfluente è la mancanza di data certa sui contratti, requisito peraltro non richiesto da alcuna norma, ovvero la mancata contabilizzazione degli oneri accessori (spese di commissione). I contratti, così come la transazione con UN. s.p.a., sono tutti riferibili alla ricorrente la quale aveva una apprezzabile ragione imprenditoriale, economica e giuridica, per indursi alla relativa stipula. In definitiva gli atti impugnati devono essere annullati. Le spese di lite vengono integralmente compensate a motivo della novità della questione e della complessità di lettura ed interpretazione dei contratti derivati.
(Omissis)

Il testo integrale della sentenza oltre a essere disponibile in Banca Dati BIG Suite, IPSOA si può richiedere a redazione.giurisprudenzatributaria.ipsoa@wki.it

www.ipsoa.it/gtonline

E' ammessa la deduzione dei costi prodotti da contratti derivati in presenza di apprezzabili ragioni economiche

di Michele Sonda

I giudici romagnoli, dopo aver premesso che i contratti derivati, in quanto preposti alla copertura di perdite potenziali, devono considerarsi inerenti all'attività d'impresa, prendono atto che la presenza di alcune anomalie relative alla gestione e alla chiusura di contratti derivati devono ritenersi del tutto ininfluenti sulle vicende relative alla deducibilità dei costi derivanti dallo strumento finanziario. Correttamente viene, al contrario, indagata la presenza di un ragionevole collegamento tra l'attività esercitata dall'impresa, le esigenze di copertura del rischio e lo strumento in concreto utilizzato. Laddove questi tre elementi appaiano coerenti non potrà negarsi la deducibilità delle manifestazioni reddituali scaturite dalla chiusura dei contratti derivati, anche se queste poste siano state gestite «fuori bilancio» e il recupero fiscale sia avvenuto attraverso una variazione in diminuzione effettuata direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Una società operante nel settore alimentare, che esercitava l'importazione, la trasformazione e la commercializzazione alla grande distribuzione organizzata, o grossisti, di materie agricole (pistacchi, anacardi, arachidi, ecc.), aveva indicato nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2006 al rigo RF46 una ripresa in diminuzione del reddito pari ad € 4.400.00,00. La rilevanza di tale componente negativa di reddito aveva attirato l'attenzione dei verificatori dell'Agenzia delle entrate, i quali avevano inviato alla società un questionario a cui la società accertata aveva dato puntuale riscontro nei termini previsti. L'Ufficio, a seguito dell'esame della documentazione e in relazione alle spiegazioni prodotte dal contribuente, aveva ritenuto non inerente il costo relativo a perdite conseguenti alla sottoscrizione di strumenti finanziari del tipo contratti derivati, i quali, secondo l'Ufficio, non erano correlati all'attività imprenditoriale della società ed erano stati gestiti extracontabilmente, senza l'annotazione e il transito nelle scritture contabili. Oltre a ciò, l'Ufficio riscontrava che i contratti risultavano sottoscritti personalmente dall'Amministratore della società e non dal Direttore finanziario, che pure ne avrebbe avuto i poteri. Inoltre, le spese e le commissioni dei contratti derivati non erano transitati nel bilancio. Si noti che le modalità operative di svolgimento dell'attività della società accertata erano

tali che la società era dunque esposta al rischio del cambio euro/dollaro, rischio che la società aveva cercato di contrastare, acquisendo strumenti finanziari di copertura, come i contratti derivati in questione. Il rischio era, altresì, aggravato dalla circostanza che i listini dei prezzi di vendita venivano concordati periodicamente con i clienti e che non potevano poi essere variati ed adeguati coerentemente con la volatilità del cambio. Ai fini di copertura dal rischio di cambio il contribuente aveva quindi stipulato con un primario gruppo bancario italiano 16 contratti mensili per un importo di $ 300.000,00 cadauno. Detti contratti erano stati sottoscritti dal Presidente della società e custoditi dal Direttore finanziario della stessa. L'indebolimento della divisa americana nei confronti dell'euro aveva creato dei differenziali negativi per l'azienda, inducendo il Direttore finanziario, il quale sperava in una ripresa del dollaro, a rinegoziare i contratti all'insaputa del Presidente della società (il dipendente infedele era giunto persino a falsificare la firma del Presidente). La mancanza di comunicazione dei rinnovi ai responsabili commerciali impedì agli stessi di aggiornare i listini, con la conseguente generazione di perdite occulte che erano emerse solo quando l'istituto di credito aveva chiesto la chiusura della posizione e conseguentemente negato la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi. La società ricorrente nel 2004 aveva avuto contezza della ingente perdita finanziaria, provocata dal comportamento del Direttore finanziario, il quale, a seguito della vicenda, aveva rassegnato le dimissioni e si era impegnato a risarcire il danno procurato, e aveva stanziato nell'esercizio stesso, e nel 2005, un apposito fondo rischi a copertura delle perdite potenziali. Infine, nel giugno del 2006 venne stipulata una transazione con l'istituto di credito, a seguito della quale si erano manifestati gli elementi di certezza e oggettiva determinabilità della perdita finanziaria e questa era quantificabile in € 4.400.000,00.

Il principio di inerenza dei costi d'impresa

Secondo la migliore dottrina la stessa struttura applicativa del meccanismo di determinazione del reddito d'impresa porta a ritenere la necessità della deduzione dei costi inerenti alla produzione del reddito[1]. Il primo comma dell'art. 109 precisa che «i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni». Il successivo comma quinto, vigente alla data dei fatti, dispone che «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all' articolo 87 non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente». Appare subito chiaro che non esiste una precisa definizione normativa del concetto di inerenza del

Michele Sonda - *Dottore commercialista e Revisore contabile in Bassano del Grappa*

Note:

[1] Sulla questione si veda F. Crovato - R. Lupi, *Il reddito d'impresa*, Milano, 2002. Secondo R. Lupi, «la deduzione dei costi non è insomma una "concessione" del legislatore, che - nelle disposizioni sull'inerenza - si limita a specificare un profilo del concetto stesso di reddito. Sono perciò precluse visioni restrittive della deducibilità dei costi, tendenti a considerare tale deduzione come una restrizione della sfera applicativa del tributo sul reddito: ai fini di quest'ultimo i costi e i ricavi si trovano invece assolutamente sullo stesso piano».

costo, intesa come principio guida per l'individuazione e la separazione dei costi relativi all'impresa e di quelli extragestione[2] (e quindi non deducibili).

Il principio di deducibilità dei costi d'impresa è quindi immanente nel sistema di determinazione del reddito d'impresa e si manifesta ogni volta che i flussi finanziari sono impiegati per la remunerazione delle risorse dell'impresa destinante alla produzione di ricavi (tassabili). Conseguentemente, le disposizioni vòlte ad impedire la piena deducibilità dei costi costituiscono norme di carattere derogatorio, con precisi connotati di semplificazione dell'azione di controllo dell'Amministrazione, la quale non sarebbe in grado di indagare, di volta in volta, la sussistenza dell'inerenza, e dell'intensità della stessa, in relazione al costo potenzialmente promiscuo; si pensi per esempio ai costi relativi alle autovetture, ai costi di telefonia, ecc.

Dal contenuto fattuale della sentenza in commento risulta che l'Ufficio lamentava l'assenza di una precisa causa delle transazioni finanziarie, nonché un anomalo comportamento del contribuente, il quale, invece di cercare ristoro economico della perdita subita, non aveva dato corso ad azioni penali o risarcitorie a carico del dipendente infedele[3]. Secondo l'Amministrazione i costi finanziari sostenuti dalla società ricorrente, in definitiva, oltre a presentare già in fase genetica tutti i sintomi di una debole inerenza ai ricavi d'impresa[4], non erano stati successivamente provati.

Appare invece incontrovertibile il fatto che lo strumento finanziario utilizzato dalla società ricorrente, analizzato secondo un'ottica di prossimità all'attività caratteristica dell'impresa, rappresentava senza dubbio un importante mezzo di copertura dal rischio di cambio derivante dalle operazioni di importazione delle materie agricole, successivamente commercializzate in Italia. Emerge inoltre che, più che una questione di inerenza del costo, la perdita derivante dalla chiusura di un contratto derivato di copertura del rischio di cambio, coinvolge questioni inerenti alla oggettiva determinabilità e la certezza della componente negativa di reddito, con le ovvie conseguenze in termini di esercizio di competenza.

Le rilevazioni in bilancio di un contratto derivato

Gli elementi oggetto di copertura attraverso un contratto derivato, nel caso in cui lo strumento finanziario abbia questo scopo e non sia mezzo per fini speculativi, possono essere attività o passività di bilancio, impegni irrevocabili non presenti in bilancio, operazioni programmate altamente probabili e investimenti netti di una gestione estera. La contabilizzazione in bilancio di uno strumento derivato di copertura si definisce *hedging accounting*.

Secondo il principio contabile O.I.C. 22 in tema di conti d'ordine, il quale sostituisce il previgente principio n. 22 del 1997, la rilevazione di un derivato deve essere effettuata tra i conti d'ordine tra gli impegni e il valore di iscrizione è quello nozionale del contratto. Una volta chiuso il contratto, l'indicazione tra i conti d'ordine deve essere eliminata[5]. Nel caso in esame, non appena la so-

[2] Si veda in merito l'interessante analisi di R. Lupi, «Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza», in *C.T.* n. 10/2008, pag. 771.

[3] Evidentemente, ad avviso dell'Ufficio, il comportamento inerte della società ha impedito di contrapporre al costo finanziario il componente positivo di natura risarcitoria.

[4] La verifica della natura della spesa costituisce un primo elemento di valutazione del grado di inerenza della stessa rispetto all'attività d'impresa. Un secondo passo operativo è l'interfacciamento tra gli elementi strutturali dell'impresa e il tipo di spesa sopportato. Per esempio, una spesa di rappresentanza di notevole importo può essere inerente per una grande azienda farmaceutica, ma non per un parrucchiere, *Il reddito d'impresa*, cit.

[5] Per ulteriori precisazioni si veda M. Bulighin, «*Interest rate swap*: aspetti contabili e fiscali», in *Azienda & Fisco* n. 11/2008, pag. 7, dove viene precisato che «è necessario operare un distinguo a seconda che lo strumento derivato oggetto di valutazione assolva un fine di apertura ovvero un fine speculativo. Nel primo caso, il principio OIC n. 19 al paragrafo C. VIII - Le operazioni fuori bilancio - richiama, in quanto applicabili, per dette operazioni, i medesimi criteri di valutazione previsti per le corrispondenti attività e passività in bilan-

cietà è venuta a conoscenza della maturazione di ingenti perdite ha correttamente stanziato un fondo rischi vòlto a evidenziare in bilancio la presenza di un rischio di perdita finanziaria. La componente economica del fondo rischi non è da considerarsi deducibile per il difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinatezza[6].

La rilevanza reddituale delle operazioni «fuori bilancio»

Si è visto precedentemente che il contratto derivato transita per il bilancio d'esercizio tra i conti d'ordine. Da un punto di vista topografico alla sottoscrizione del contratto nessuna posta di stato patrimoniale viene interessata, se non il sistema supplementare degli impegni tra i conti d'ordine[7] (voce B.III.c). Si tratta in definitiva di operazioni «fuori bilancio», che, da un punto di vista fiscale, sono regolate dall'art. 112[8] del T.U.I.R. La norma dà rilevanza alle componenti negative e positive derivanti dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio, che hanno riflessi reddituali nell'esercizio di competenza (in ossequio ai requisiti di certezza e oggettiva determinabilità). Si consideri però che la contabilizzazione a conto economico dipende dalla funzione del derivato e se questo è di copertura del rischio, come nel caso di specie, il derivato segue simmetricamente la contabilizzazione dello strumento coperto. Infatti, il quarto comma dell'art. 112 del T.U.I.R. precisa che i criteri di imputazione dei componenti positivi o negativi di reddito derivanti dalla valutazione di operazioni fuori bilancio con finalità di coper-

cio. Il principio postula un'estensione analogica delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 87/92 per i bilanci delle banche e degli enti finanziari, di fatto ammettendo un'eccezione alla regola della prudenza per i derivati quotati. Infatti il D.Lgs n. 87/92, nel disciplinare le operazioni fuori bilancio, dispone che le stesse vengano generalmente valutate in modo separato dalle attività e passività iscritte in bilancio, tranne nel caso in cui tra tali tipologie di operazioni sussista un collegamento. In quest'ultimo caso lo strumento derivato deve essere valutato in maniera coerente con la funzione di copertura che assolve. Ciò significa che lo strumento derivato di copertura non ha una metodologia di contabilizzazione propria applicabile in astratto ma viene attratto di volta in volta all'interno delle categorie valutative dello strumento coperto; se l'elemento coperto è una attività immobilizzata, valutabile al costo, anche il derivato di copertura deve essere valutato al costo, senza la possibilità di imputare a conto economico i differenziali positivi e negativi da valutazione al *fair value*; diversamente, qualora l'elemento coperto sia una posta dell'attivo circolante, valutabile al minore tra il costo ed il valore di mercato, la valutazione dello strumento derivato di copertura segue il medesimo criterio, per cui assume rilevanza l'eventuale *fair value* inferiore al costo storico».

[6] La certezza di una componente di reddito si ha quando questo è riconducibile ad un preciso momento temporale. Per esempio, la certezza si configura alla stipula dell'atto notarile, con la consegna o spedizione della merce, ecc. La determinatezza, invece, riguarda la quantificazione dell'ammontare. A tal fine è necessario che i componenti di reddito risultino da documentazione probatoria (atti o documenti) tale da impedire stime di tipo discrezionale.

[7] L'O.I.C. n. 22 precisa che i sistemi minori (conti d'ordine) sono attivati integrando il sistema principale delle scritture contabili ogni qual volta che si vogliano evidenziare accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio dell'impresa e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti successivamente. Con questa tecnica contabile viene mantenuto il formalismo della partita doppia anche per la rilevazione di quei fatti aziendali non suscettibili di registrazione nel sistema principale di scritture.

[8] La relazione illustrativa del D.Lgs. n. 38/2005 precisò che l'art. 11, comma 1, lett. f), del decreto provvede alla riformulazione dell'art. 112 del T.U.I.R. disciplinante le cd. «operazioni fuori bilancio». La disposizione recata dal vigente Testo Unico delle imposte sui redditi è stata riformulata per ragioni di ordine sistematico e di coordinamento senza apportarvi significativi cambiamenti rispetto alla formulazione attualmente vigente. In particolare: a) è stata avvertita l'esigenza di eliminare, poiché superata, la distinzione tra disciplina applicabile alle banche e alle altre imprese relativamente al trattamento fiscale dei contratti derivati come risultati in bilancio; b) è stato esteso in via generale il principio di simmetria (già oggi esplicitamente contenuto nell'art. 112, commi 1, lett. a) e b), 2 e 3) in virtù del quale i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono attratti al medesimo trattamento fiscale previsto per i corrispondenti componenti positivi e negativi, da valutare o da realizzo, derivanti dalle attività o passività coperte. Per completezza si segnala che il comma 5 (immutato rispetto alla formulazione vigente del comma 6) è idoneo a disciplinare in modo coerente con i principi contabili internazionali il concorso alla formazione del reddito dei risultati della valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri (cd. *cash flow hedge*). Con riguardo alla definizione di «copertura», di cui al vigente art. 112, comma 7, integralmente riproposta dal comma 6 del medesimo articolo, come sostituito dal decreto in esame, si segnala che l'analogo concetto contenuto nei principi contabili internazionali risulta più dettagliato e circoscritto. Ad evitare ingiustificate divergenze tra principi di bilancio e normativa fiscale si è introdotto il rinvio al concetto di copertura previsto dai principi contabili internazionali, fermo restando, nei casi di inapplicabilità di questi, l'attuale nozione contenuta nell'articolo 112.

tura dei rischi sono assoggettati al medesimo trattamento fiscale che disciplina i componenti positivi e negativi di reddito dell'elemento coperto (nel caso di specifiche attività o passività secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi; nel caso di insiemi di attività o passività secondo la durata del contratto). Permane comunque un limite quantitativo dei componenti negativi derivanti dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio (art. 112, comma 3, del T.U.I.R.). In quella sede è precisato che le componenti negative non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula, o a quella di chiusura dell'esercizio precedente, e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.

Le soluzioni interpretative della Commissione tributaria di Rimini

La sentenza in commento argomenta restando nel solco motivazionale tracciato dall'Ufficio con l'atto di accertamento e tale attività dell'organo giurisdizionale pare perfettamente coerente con il principio di delimitazione dei motivi proponibili dall'Ufficio a quelli indicati nell'atto di accertamento[9]. Sembra di capire dal tenore della sentenza che l'Amministrazione finanziaria abbia motivato il recupero eccependo, in via principale, sia la violazione dell'art. 109 del T.U.I.R. per difetto di inerenza del costo, che l'effettuazione di una deduzione extrabilancio[10] della componente passiva[11]. In effetti, i giudici di *prime cure* hanno correttamente trattato la questione attraverso una indagine vòlta a individuare la connessione tra lo strumento finanziario produttivo della componente negativa di reddito e l'attività in concreto esercitata dalla società ricorrente. La ricognizione del giudice sul punto ha dato esito positivo, con il conseguente accoglimento del ricorso, in quanto, nel caso in esame, appare sia giustificabile la sottoscrizione di contratti derivati per scopi di copertura del rischio di cambio, che verosimile la produzione di rilevanti perdite finanziarie, qualora lo strumento sia gestito in maniera «maldestra» da parte del dipendente infedele. La sottoscrizione poi di una transazione con l'istituto di credito negoziante i prodotti finanziari «dannosi» sembra, altresì, risolutiva al fine di dare contezza del danno subito dall'azienda. In definitiva, nella fattispecie, la valutazione dei giudici ha portato alla positiva verifica, sia dell'inerenza del costo, che della sua certezza e oggettiva determinazione, in quanto vi era, da parte del contribuente, una apprezzabile ragione imprenditoriale, economica e giuridica, per indursi alla stipula. Le questioni di contorno vengono poi risolte dai giudici in maniera sbrigativa, ma risoluta: la mancanza di data certa sui contratti derivati è risultata del tutto irrilevante, mancando una norma di legge che prevede tale adempimento ai fini della prova, nonché priva di pregiudizio per il contribuente risulta essere l'omessa contabilizzazione degli oneri accessori.

La giurisprudenza vicentina

La presente giurisprudenza di merito deve essere opportunamente coordinata con analoghe pronunce di primo grado. Il panorama giurisprudenziale è comunque scarno. Tuttavia, assume particolare pregio sul tema la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza n. 103 del 2012[12]. In questo caso i giudici avevano risoluti-

[9] Principio ormai pacificamente sedimentato in sede di giurisprudenza di legittimità. Si noti che, secondo la Corte di cassazione, solo l'eccezione di «abuso del diritto» può trovare spazio ben oltre la fase di predisposizione dell'atto di accertamento in quanto principio permeante tutto il tessuto normativo tributario italiano (ed europeo, limitatamente ai tributi armonizzati).

[10] L'art. 1, comma 33, lett. q), n. 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha soppresso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la norma disciplinante la cd. deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti ed altri componenti negativi di reddito.

[11] Sulla ammissibilità della deduzione di costi per lavoro dipendente tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi cfr. Comm. trib. prov. di Lecce, Sez. V, 31 dicembre 2007, n. 391, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

[12] Comm. trib. prov. di Vicenza, Sez. II, 10 dicembre 2012, n. 103, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

vamente preso atto che: a) la società ricorrente, a cui era stata contestata la deducibilità degli interessi passivi derivanti da contratti derivati di copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse, aveva definitivamente chiuso la posizione contrattuale nel 2007, ricevendo un rimborso forfettario di 100.000 euro; b) gli interessi attivi, emersi nel corso del rapporto contrattuale, erano stati regolarmente assoggettati a tassazione tra i componenti del reddito d'impresa. Quest'ultima circostanza non era stata contestata dall'Ufficio, con ciò determinando una curiosa asimmetria, non sfuggita all'occhio del giudice, tra gli interessi attivi (imponibili) e quelli passivi (non deducibili), seppure riconducibili allo stesso strumento contrattuale.

La sentenza precisa che al fine di far acquisire rilevanza fiscale ai componenti reddituali derivanti dai contratti derivati, non occorre un loro eventuale inquadramento in una delle categorie previste, ma è sufficiente che essi siano riconducibili all'attività d'impresa. Analogamente non è necessaria, ai fini della imponibilità, l'esistenza di specifiche norme fiscali che considerino espressamente le componenti positive e negative relative ai contratti derivati. Sarebbe quindi non corretto ritenere deducibili o tassabili solo gli elementi reddituali indicati dalla legge poiché le componenti non menzionate dovranno essere inquadrate in base ai principi generali del sistema impositivo sui redditi, come l'inerenza e la competenza. Elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del costo è l'assenza di una situazione di discrezionalità nella valutazione dei componenti di cui sia richiesta la deduzione.

Si precisa, quindi, che concettualmente in questo caso il giudice si muove su un piano diverso rispetto ai principi interpretativi espressi nella sentenza in commento. In quella sede, è stato dato per scontato che l'attrazione al regime del reddito d'impresa fosse comunque avvenuta, ma la questione riguardava solo se, e in che misura, si fosse verificato l'emergere di una correlazione tra i costi e i ricavi aziendali.

La sentenza di Vicenza, nell'ammettere la deducibilità degli interessi passivi, conclude precisando che «ai fini fiscali, in sede valutativa di contratti derivati in corso alla chiusura dell'esercizio, vanno riconosciuti i proventi (positivi e negativi), sia relativi a copertura specifica di singole attività o passività di bilancio o fuori bilancio, sia relativi ad insiemi di attività o passività in bilancio o fuori bilancio (copertura generica)».

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento, e la richiamata decisione vicentina, rappresentano importanti riferimenti giurisprudenziali utili per contrastare gli Uffici accertatori nella loro «deriva interpretativa», secondo la quale non possono trovare spazio nel mondo tributario le manifestazioni finanziarie delle scelte imprenditoriali non classificate dalla legge tra i componenti reddituali d'impresa. Ciò evidentemente a causa dello scollamento tra la velocità nell'adeguamento normativo e la mutevolezza dello strumento finanziario utilizzato dall'imprenditore. Non si può quindi negare che la modernità si caratterizza anche per lo sviluppo di prodotti e strumenti finanziari sofisticati, e a volte sfuggenti, che difficilmente trovano adeguato riconoscimento normativo in relazione alle loro manifestazioni finanziarie, prima, e reddituali, poi. Nel caso in esame è quindi spettato all'interprete ricondurre la singola fattispecie ad una ragionevole e sostenibile ricomposizione nel vigente quadro normativo.